

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI LEGALI

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Elenco degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda e per incarichi di patrocinio
- Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco
- Art. 4 - Contenuto delle domande di iscrizione
- Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco generale
- Art. 6 – Deroche
- Art. 7 - Competenze economiche
- Art. 8 – Obblighi del legale incaricato
- Art. 9 – Revoca degli incarichi
- Art. 10 – Cancellazione dall'elenco
- Art. 11 - Pubblicità
- Art. 12 – Disciplina in materia di protezione dei dati
- Art. 13 - Norme di rinvio

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento ad avvocati esterni all'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di:

- incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda in vertenze civili, penali e amministrative, di qualsiasi grado, ovvero di patrocinio in vertenze e procedure stragiudiziali, anche avanti organismi di mediazione, collegi arbitrali o di conciliazione, nonché per consulenze su argomenti specifici;
- incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, in vertenze civili, penali, amministrative/contabili, di dipendenti dell'Azienda medesima, ai sensi delle norme contrattuali dei CCNL che riguardano il patrocinio legale dei dipendenti;
- attività di domiciliazione e/o patrocinio legale innanzi alle magistrature superiori in forma congiunta e/o disgiunta con un legale interno dell'Azienda. In tal caso la procura speciale, rilasciata dal legale rappresentante in ciascuna causa, estenderà il mandato di difesa e rappresentanza anche al legale domiciliatario;
- attività di domiciliazione e/o patrocinio legale presso altri Distretti di Corte d'Appello

Art. 2 - Elenco degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda e per incarichi di patrocinio

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali a legali esterni da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera ovvero per la concessione del patrocinio legale ai dipendenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è istituito apposito **elenco generale** suddiviso per rami di specializzazione dei professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

2. Il suddetto Elenco è articolato, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare nelle seguenti sezioni:

- a) diritto civile
- b) diritto del lavoro
- c) diritto penale
- d) sicurezza del lavoro
- e) diritto amministrativo
- f) diritto contabile
- g) diritto fallimentare
- h) diritto tributario.

3. In caso di richiesta di patrocinio legale l'istituzione dell'elenco non determina alcun obbligo in capo ai dipendenti di conferire l'incarico ai professionisti in esso iscritti.

4. Il dipendente che non intenda avvalersi del legale iscritto nell'elenco aziendale potrà liberamente provvedere alla nomina di un proprio legale di fiducia, anticipandone gli oneri e dandone comunicazione all'Azienda, la quale procederà al rimborso degli oneri di tutela legale sostenuti dai propri dipendenti nel limite massimo delle competenze che sarebbero state a suo carico qualora il dipendente avesse individuato un legale iscritto nell'elenco aziendale (adozione del criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del presente regolamento).

5. Gli oneri di difesa che eccedano il suddetto limite saranno a carico del dipendente.

6. Qualora il dipendente intenda nominare un secondo legale di sua fiducia, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato.

7. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.

8. Mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Azienda tutti i professionisti e gli studi associati professionali interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità per l'inserimento nell'elenco, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale, riportante anche il numero e la tipologia delle cause definite e non. Nella richiesta di iscrizione dovrà altresì precisarsi se si è in possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alla magistrature superiori.

9. L'iscrizione del professionista nell'elenco non determina per lo stesso alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

10. Il suddetto elenco ha validità triennale, con possibilità di aggiornamento annuale per coloro che avendo maturato i requisiti, facciano domanda di inclusione negli stessi. Essi sono in ogni caso prorogati fino ad approvazione dei nuovi elenchi, conseguente ad apposito nuovo avviso.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

Possono presentare la propria candidatura per essere inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 gli avvocati, singolo associati, che:

- siano iscritti all'Albo professionale degli Avvocati;
- siano iscritti all'Albo professionale degli Avvocati patrocinanti in Cassazione (con indicazione del Foro presso cui sono iscritti);
- possiedano specializzazione ed esperienza professionale acquisita nel settore pubblico in materia di:
 - a) diritto civile con particolare riferimento al contenzioso per responsabilità professionale sanitaria;
 - a1) diritto civile con particolare riferimento al contenzioso per l'esecuzione di contratti di appalto;

- b) diritto del lavoro con particolare riferimento alle vertenze di pubblico impiego;
 - c) diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.;
 - c1) diritto penale con particolare riferimento ai reati di responsabilità professionale sanitaria sicurezza del lavoro;
 - d) diritto amministrativo con particolare riferimento ad appalti e contrattualistica;
 - e) diritto contabile;
 - f) diritto fallimentare;
 - g) diritto tributario;
- non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con ASM in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense e ai sensi della Legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - non siano mai incorsi in sanzioni disciplinari;
 - abbiano stipulato polizza assicurativa per i rischi professionali ai sensi della legge professionale forense.

Art. 4 Contenuto delle domande di iscrizione

I professionisti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la sezione dell'Elenco a cui chiedono di essere iscritti, dichiarando la disponibilità o meno ad assumere l'incarico innanzi alle Giurisdizioni superiori.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.

La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, con l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni, dei corsi di formazione, dei convegni in qualità di relatore o docente. In tale curriculum dovrà essere in particolare attestata l'esperienza acquisita nel settore per il quale si richiede l'iscrizione.
In caso di Studio associato alla domanda dovrà essere allegato il curriculum dei professionisti facenti parte dello Studio che intendono essere inseriti nell'Elenco, con l'indicazione delle esperienze professionali maturate dai singoli;
- copia della polizza assicurativa;
- copia del documento di identità in corso di validità.

I professionisti che verranno inclusi nell'Elenco potranno presentare aggiornamenti dei loro curricula, ma non potranno modificare la scelta della sezione dell'Elenco a cui hanno chiesto di essere iscritti, se non successivamente, in occasione della pubblicazione dell'Avviso di aggiornamento dell'Elenco.

Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco generale

L'affidamento dell'incarico è fiduciario per cui l'Azienda si riserva di scegliere, con provvedimento motivato, il professionista tra quelli iscritti nel costituendo Elenco, previa consultazione di almeno tre nominativi, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, del preventivo di spesa presentato, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.

Art. 6 - Deroghe

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 c. 1 del presente regolamento.
2. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

Art. 7- Competenze economiche

1. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto all'Azienda il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico
2. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
3. Per la determinazione del compenso l'Azienda, nell'ottica della salvaguardia del principio di economicità, stabilisce che i preventivi dovranno prevedere un compenso parametrato alle tariffe minime vigenti al momento del conferimento dell'incarico.

Le liquidazioni saranno effettuate riconoscendo esclusivamente le voci relative all'attività effettivamente svolta e con riferimento al valore effettivo della controversia, se sostanzialmente diverso dal valore della domanda;

I professionisti che abbiano ricevuto incarichi sulla base di tariffe non più vigenti potranno optare per il criterio indicato al c. 3 (tariffa vigente al minimo).

Art. 8 – Obblighi del legale incaricato

1. Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo:
 - a) di aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico;
 - b) relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
 - c) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);
 - d) di richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare spese legali;
2. Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Direttore Generale può revocare l'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.

3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

Art. 9 – Revoca degli incarichi

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 comma 2.

2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

3. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) comma 1, determina altresì la cancellazione dall'elenco degli avvocati.

Art. 10 – Cancellazione dall'elenco

1. Il Dirigente dell'area Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;
- non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi.

2. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

Art. 11 - Pubblicità

1. Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, l'Azienda attua le più opportune forme di pubblicità, mediante avviso pubblico all'Albo Pretorio on line e sul sito Web istituzionale.

Art. 12 - Disciplina in materia di protezione dei dati

La partecipazione al presente Avviso implica la raccolta e il trattamento da parte dell'Azienda dei dati personali del partecipante, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE del 27/04/2016 (GDPR).

L'Azienda si impegna a trattare i dati nel rispetto della normativa suddetta per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.